

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3440

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, VENTURINI, ALESSI MARIA, AMENDOLA PIETRO, AVOLIO, BERLINGUER, BIANCO, CACCIATORE, CALASSO, CIANCA, COMPAGNONI, CURTI IVANO, DE LAURO MATERA ANNA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, DI BENEDETTO, FALETRA, FAILLA, FRANCO, FRANCAVILLA, GATTO VINCENZO, GOMEZ D'AYALA, GRIFONE, GULLO, MAGNO, MARICONDA, MESSINETTI, MINASI, MOGLIACCI, NANNUZZI, PELLEGRINO, PRINCIPE, PIRASTU, POLANO, SCARONGELLA, SPECIALE, TOGNONI, VALORI

Presentata il 24 novembre 1961

Passaggio in enfiteusi e modalità di affrancazione delle terre incolte assegnate alle cooperative

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e le successive disposizioni che la integrarono e modificarono, in un momento particolarmente difficile per la nostra agricoltura e per le grandi masse di braccianti, di contadini poveri, di reduci, portarono un serio contributo al progresso agricolo ed al miglioramento sociale in vaste zone dell'Italia meridionale-centrale.

Per l'applicazione di queste leggi ed a seguito di forti lotte contadine diverse centinaia di migliaia di ettari di terreni incolti od insufficientemente coltivati, furono sottratti alla forzata improduttività, furono messi a coltivazione e fornirono il minimo vitale a categorie di lavoratori agricoli che di nessuna altra risorsa od occupazione disponevano.

L'assegnazione di questi terreni a cooperative di contadini e braccianti ha rappresentato d'altro canto un serio colpo inferto al sistema latifondistico imperante nell'agricoltura meridionale. Centinaia di migliaia di ettari di terra furono praticamente sottratte alla disponibilità antieconomica dei tradizionali proprietari assenteisti e furono affi-

dati ai veri protagonisti del processo produttivo a condizione meno esose, con facilità di eseguirvi trasformazioni e miglioramenti.

Questo indebolimento della onnipotenza latifondistica fu condizione indispensabile per operare i primi (e purtroppo unici) interventi di riforma fondiaria e le terre già sottratte all'arbitrio dei proprietari assenteisti ed assegnati a cooperative costituiscono in molte zone la massa più importante degli espropri previsti dalla legge « Sila » e della legge « Stralcio ».

Attualmente solo poche decine di migliaia di ettari di terre restano in possesso alle cooperative.

Nel quadro generale di ammodernamento e di conversioni agricole necessarie per affrontare le gravi difficoltà che attanagliano l'impresa coltivatrice, in modo particolare ed urgente si colloca l'esigenza di trasformare le terre incolte rimaste alle cooperative.

A tali trasformazioni però si appongono vari ostacoli e tra essi: la rigidità dei disciplinari di concessione emanati in periodo nel quale le esigenze della produzione ed i bisogni dei contadini erano diversi da quell

attuali; la difficoltà di ottenere mutui per la esecuzione delle opere, oltreché per ragioni giuridiche, per la impossibilità di fornire garanzie adeguate sul fondo; la incerta durata delle concessioni, ecc.

Numerosi sono i casi nei quali, specialmente in presenza di proroghe ventennali, terreni apparentemente poco idonei al miglioramento, col semplice lavoro e sacrificio degli associati sono stati miracolosamente trasformati e migliorati. E l'assurdo della situazione attuale consiste nel fatto che proprio a causa di tali prodigiose trasformazioni qualche volta gli artefici delle stesse sono stati estromessi dai terreni!

La spontanea esecuzione di queste opere di trasformazione dimostra la capacità e lo spirito di sacrificio dei lavoratori e le possibilità di un loro efficace utilizzo, ma non può oggi essere invocata come via maestra per affrontare il problema.

Il passaggio della terra in proprietà a chi la lavora, da molti auspicato e sempre in cima alle aspirazioni del mondo contadino, acquista nel caso delle concessioni di terre incolte carattere di assoluta priorità, oltreché per evidenti ragioni di giustizia nei confronti di lavoratori che hanno affrontato sacrifici assai gravosi per far produrre terreni che da secoli portavano l'impronta dell'incuria padronale, anche per il fatto che esso costituisce l'unico modo per rendere possibili, razionali, redditizie le predette trasformazioni.

Le proposte avanzate a conclusione della Conferenza nazionale dell'agricoltura e del mondo rurale per il passaggio della terra ai contadini attraverso mutui a pagamento quarantennale con l'interesse dell'1 per cento a carico del beneficiario, viene incontro alle esigenze di trasferimento di questi terreni ai contadini e di essa è tenuto conto nel presente progetto di legge. Ma questa misura da sola sarebbe insufficiente ed inoperante ad affrontare il problema.

Infatti, questi finanziamenti di favore non eliminerebbero le difficoltà derivanti da eventuali non adesioni dei proprietari alle richieste di acquisto e dalla pretesa da parte dei proprietari stessi di prezzi eccessivi che ridurrebbero il vantaggio dell'acquisto a favore dei contadini stesso.

Ad ovviare a questi inconvenienti nel nostro progetto si propone che tali terreni, dei quali non va dimenticato lo stato originario di accertato mancato esercizio della funzione sociale che incombe alla proprietà,

siano concessi in enfiteusi agli attuali coltivatori, per un canone uguale a quello attualmente corrisposto, con decorrenza immediata.

L'affrancazione, in deroga alle vigenti norme sull'enfiteusi e tenuto conto del lungo possesso da parte dei coltivatori, può essere richiesta in ogni tempo e sarà facilitata attraverso gli accennati finanziamenti di favori proposti dalla Conferenza agraria nazionale per la formazione della proprietà contadina.

La copertura degli oneri statali derivanti dal contributo al pagamento degli interessi sui mutui è prevista con prelievi dei fondi del « Piano Verde » in misura di lire 142 milioni per l'anno in corso e con stanziamenti sul bilancio dell'agricoltura per gli anni successivi.

L'ammontare complessivo dell'onere statale si è potuto contenere in una previsione limitata a lire 2.950 milioni a causa della non rilevante estensione della terra affrancabile (circa 35 mila ettari) e per la modesta entità dei canoni per ettaro stabiliti dalle commissioni, canoni che capitalizzati costituirebbero gli importi di affrancazione.

Secondo la proposta in esame la conversione in enfiteusi verrà attuata al nome della cooperativa in caso di conduzione collettiva. In caso diverso le enfiteusi saranno attuate al nome dei singoli assegnatari coltivatori, sempreché l'assemblea degli stessi non decida in senso contrario.

Riteniamo infatti, che in questa materia si debba rispettare la volontà dei contadini interessati, anche se nella fase attuale dei sistemi produttivi e dei meccanismi di mercato è da auspicare che, in tutti i campi, si estendano stabili forme associative anche riferite a stadi parziali dei processi di produzione, di trasformazione, di vendita.

È per tale ragione, cioè per incentivare la associazione economica di qualsiasi tipo tra i futuri enfiteuti di terre incolte, che si propone nel progetto una speciale maggiorazione di tutti i contributi statali a favore delle cooperative degli stessi enfiteuti.

Onorevoli colleghi! la sollecita discussione e la approvazione della proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre al vostro esame costituirà un atto di giustizia verso una categoria dei contadini più poveri del nostro Paese, un concreto apporto all'ammodernamento della nostra agricoltura fondata sulla azienda contadina e la cooperazione secondo i suggerimenti conclusivi della Conferenza nazionale dell'agricoltura e del mondo rurale.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Alle concessioni di terre incolte e malcoltivate disposte a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e loro norme integrative e modificative, sono estese, con le modifiche di cui agli articoli seguenti, le norme dell'articolo 957 e seguenti del Codice civile sull'enfiteusi.

ART. 2.

La concessione in enfiteusi è attuata al nome della cooperativa concessionaria, in caso di conduzione collettiva, e in caso di conduzione divisa, al socio che ne è l'effettivo coltivatore, salvo diversa determinazione assunta dall'assemblea della cooperativa.

ART. 3.

Il canone enfiteutico è pari all'indennità attualmente gravante sul fondo, al netto delle imposte e degli altri oneri che restano a carico del concedente.

In caso di canone in misura variabile si applicano le norme della legge 11 giugno 1925, n. 998, sulla riduzione dei canoni in misura fissa.

ART. 4.

L'affrancazione è ammessa in ogni tempo indipendentemente dall'esistenza di proroghe ventennali o di eventuali piani di miglioramento.

ART. 5.

Alle affrancazioni previste dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni di finanziamento a favore della proprietà contadina.

I mutui per l'affrancazione saranno rimborsabili in 40 anni ad un saggio di interesse non superiore all'1 per cento a carico dell'affrancante.

ART. 6.

Per far fronte agli oneri a carico dello Stato derivanti dalla applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2950 milioni.

Tale spesa sarà coperta per l'esercizio finanziario 1960-61 con il prelevamento di 142 milioni di lire sugli stanziamenti previsti dall'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per i 39 esercizi finanziari successivi con l'iscrizione annua di 72 milioni di lire su appositi capitali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 7.

Per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, eseguite dalle cooperative concessionarie il sussidio statale è elevato al 70 per cento.

Tutti i contributi per i concorsi statali per qualsiasi titolo previsti dalle leggi vigenti, sono maggiorati del 30 per cento quando vengano concesse a cooperative di qualsiasi tipo costituite tra enfiteuti di terre incolte in base alla presente legge.

ART. 8.

La concessione enfiteutica con le modalità della presente legge si applica anche alle assegnazioni di terre incolte non prorogate o revocate con sentenze anche definitive, purché non eseguite al momento dell'entrata in vigore della presente legge.